Paolo Costa

La fattura elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi

16 aprile 2019

Abstract: In questo intervento verranno illustrate le nuove disposizioni normative in tema di digitalizzazione delle procedure di fatturazione e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Amministrazione finanziaria.

Quadro normativo di riferimento

A conclusione di un graduale processo di introduzione della fatturazione elettronica nel nostro ordinamento - che nella fase iniziale aveva coinvolto solo i rapporti con la Pubblica Amministrazione - dal 1° gennaio 2019 è stato generalizzato l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, sia nei rapporti *business to business* che nei rapporti *business to consumer*, con riferimento a tutte le operazioni interne.

Poiché l'art. 232 della Direttiva 2006/112/CE prevede che l'emissione della fattura elettronica sia subordinata all'accordo con il destinatario, l'estensione dell'obbligo alla fatturazione fra privati ha richiesto una specifica autorizzazione del Consiglio UE (Decisione di esecuzione 16.4.2018 n. 2018/593), concessa per il periodo dal 1.7.2018 al 31.12.2021 e con esclusione dei soggetti passivi beneficiari della "franchigia per le piccole imprese".

Sulla scorta di tale deroga, è stato modificato l'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 - che già prevedeva l'emissione della fattura elettronica fra privati su base facoltativa attraverso un servizio messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione finanziaria - prevedendone l'obbligatorietà.

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.4.2018 sono poi state approvate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle



Pubbliche Amministrazioni restano invece valide le disposizioni e le specifiche di cui al DM n. 55 del 3.4.2013.

Infine è stato modificato l'art. 2 del D.Lgs. 127/2015, rendendo obbligatoria per tutti i commercianti al dettaglio e soggetti assimilati la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, che in precedenza era prevista in via quasi esclusivamente facoltativa. L'introduzione dell'obbligo è graduato a seconda delle dimensioni del volume d'affari e si completerà al 1° gennaio 2020.

Definizione di fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), che provvede al recapito al destinatario.

Tutte le fatture elettroniche devono necessariamente:

- essere generate nel formato XML (eXstensible Markup Language) attraverso uno specifico software;
- essere conformi alle specifiche tecniche previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.4.2018;
- transitare attraverso il Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio è un canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate, che svolge la funzione di "postino". Il sistema riceve la fattura elettronica dall'emittente, ne controlla i requisiti di conformità alle specifiche tecniche e, in caso di esito positivo, provvede alla consegna al destinatario.

Pertanto non sono "elettroniche" le fatture:

- create in forma cartacea e successivamente digitalizzate, ossia trasformate in un documento digitale (attraverso una scansione), per essere inviate tramite un canale telematico (ad esempio via mail);
- analogiche, ossia le stampe (in forma cartacea) o le immagini (in pdf) di fatture generate direttamente in modo informatico (attraverso un programma di videoscrittura o un software gestionale);
- generate in formato XML, ma trasmesse attraverso canali diversi dal Sistema di Interscambio.

Ambito applicativo

L'ambito applicativo dell'obbligo di fatturazione elettronica incontra delle limitazioni soggettive e oggettive.



Ambito soggettivo

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica tutti gli operatori economici residenti o stabiliti in Italia, con esclusione degli operatori meramente identificati in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

Sono inoltre esclusi dall'obbligo:

- i contribuenti minori che hanno aderito al regime di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o al regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 89 della L. 190/2014), che possono comunque emettere facoltativamente le fatture elettroniche;
- i produttori agricoli esonerati (di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/1972);
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato ai sensi della L. 398/1991 e nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000,00 euro nell'esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta (art. 10 DL 119/2018).

Inoltre, a tutela della privacy, per il solo periodo d'imposta 2019, vige il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di natura sanitaria nei confronti di persone fisiche e che sono obbligati alla trasmissione dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis DL 119/2018).

Ambito oggettivo

Rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti o stabiliti (non meramente identificati) in Italia, siano essi operatori economici o soggetti privati.

Restano pertanto escluse dall'obbligo le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che potranno essere documentate:

- da fatture cartacee o analogiche;
- da fatture facoltativamente emesse in formato elettronico.

La seconda modalità può essere preferita al fine di evitare la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui si dirà in seguito), ma comporta la necessità di consegnare alla controparte anche una copia analogica, dal momento che attualmente il Sistema di Interscambio non opera fuori dai confini nazionali.



Procedura di fatturazione


La procedura di fatturazione elettronica è articolata nelle seguenti fasi:

- 1. l'emittente genera la fattura elettronica in formato XML tramite un apposito software e la trasmette al Sistema di interscambio;
- 2. il Sistema effettua il controllo formale del file, verificando la rispondenza dello stesso alle specifiche tecniche, il contenuto degli elementi sostanziali (presenza delle informazioni obbligatorie, coerenza degli elementi di calcolo, esistenza in anagrafe tributaria della partita Iva e del codice fiscale del destinatario, unicità della fattura), l'integrità del documento e l'autenticità del certificato di firma, in caso di apposizione della firma digitale. A seguito del controllo possono verificarsi tre casi:
- 3. il controllo ha esito positivo. In tal caso la fattura viene recapitata al destinatario, mentre all'emittente viene trasmessa la ricevuta di consegna;
- 4. il controllo ha esito positivo, ma l'inoltro al destinatario risulta impossibile per ragioni tecniche. In tale ipotesi il Sistema di Intercambio mette a disposizione la fattura nell'area riservata del "cassetto fiscale" del destinatario (che dovrà prenderne visione) e inoltra una "notifica di impossibilità di recapito" al trasmittente, che dovrà farne apposita comunicazione al destinatario;
- 5. il controllo ha esito negativo. In presenza di irregolarità, il Sistema invia al trasmittente una notifica di scarto entro 5 giorni dall'invio. La fattura non viene recapitata al destinatario e si considera non emessa. Il trasmittente ha l'obbligo di riemissione della fattura entro i 5 giorni successivi (effettivi e non lavorativi);
- 6. il processo si conclude con la conservazione sostitutiva del documento.

¹ Il "cassetto fiscale" è il servizio telematico che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i contribuenti in possesso delle apposite credenziali Fisconline o Entratel o di un'identità SPID, che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali.



4



Si sottolinea che le fatture in formato XML non sono immediatamente intelligibili, ma possono essere lette soltanto previa riproduzione in formati leggibili (ad esempio in pdf) attraverso appositi software. La riproduzione o la stampa della fattura non hanno tuttavia alcun valore ai fini fiscali.

Il processo di fatturazione elettronica deve essere adottato anche per le note di variazione e le autofatture.

Soluzioni informatiche

Sia per la trasmissione che per la ricezione tramite il Sistema di Interscambio possono essere utilizzati diversi canali:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- i servizi informatici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- i sistemi di cooperazione applicativa (c.d. "web service");
- i sistemi che consentono la trasmissione e la condivisione di file tra terminali remoti (protocollo FTP File Transfer Protocol).

L'emittente che desideri trasmettere le fatture tramite PEC deve effettuare il primo invio all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Il Sistema, in occasione della prima notifica consegna



o di scarto, comunicherà poi l'indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per gli invii successivi.

La ricezione delle fatture via PEC avverrà invece all'indirizzo preventivamente comunicato.

L'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti le seguenti soluzioni informatiche alternative:

- 1. il software "Compilazione Fattura Elettronica FEL18" scaricabile dal sito istituzionale seguendo il percorso:
 - Home/Imprese/Comunicazioni/IVA/Fatture e corrispettivi/Software di compilazione. L'utilizzo del programma non richiede una connessione in rete e consente solo di predisporre la fattura in formato XML, che poi dovrà essere trasmessa attraverso gli appositi canali ammessi;
- 2. l'App "FATTURAe", creata per ambienti iOS e Android e scaricabile dagli store Android o Apple. L'applicazione è utilizzabile su smartphone e tablet e richiede una connessione in rete. Consente di generare, aprire e trasmettere la fattura;
- 3. la procedura web "Fatture e Corrispettivi", accessibile dal cassetto fiscale del contribuente, utilizzando le proprie credenziali. Attraverso il portale è possibile generare, controllare, sigillare, trasmettere e conservare il file XML.

In alternativa è possibile utilizzare i servizi e i software offerti dalle software house presenti sul mercato, che consentono la creazione e il controllo formale preventivo del file XML, oltre che, generalmente, la contabilizzazione immediata delle fatture.

In tal caso la trasmissione può avvenire alternativamente:

- stipulando un accordo di servizio con il provider del software gestionale, in modo da utilizzare il suo canale automatico (in qualità di intermediario incaricato) per trasmettere e ricevere i file;
- utilizzando sistemi di cooperazione applicativa (c.d. "web service") o sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - File Transfer Protocol). Tali sistemi prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette e lo SdI e richiedono un preventivo accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate.

Contenuto e termini di emissione della fattura

Oltre al contenuto obbligatorio previsto dall'art. 21 co. 2 del DPR 633/1972 (o dall'art. 21 bis in caso di emissione in modalità semplificata), le fatture elettroniche devono contenere una serie di dati aggiuntivi, quali:

l'indirizzo telematico al quale deve essere recapitata la fattura (PEC o codice del canale



di trasmissione indicato dal destinatario);

- il tipo di documento;
- la natura dell'operazione ove non sia prevista l'applicazione dell'imposta;
- il regime fiscale dell'emittente;
- le modalità di pagamento;
- la tipologia delle eventuali ritenuta e cassa previdenziale del prestatore.

Inoltre possono essere facoltativamente inseriti i dati funzionali alle esigenze informative proprie dei rapporti fra fornitore e cliente (dati relativi all'ordine di acquisto, al trasporto, ai dati per il pagamento, ecc.) e possono essere allegati documenti.

Alcuni dati aggiuntivi obbligatori devono essere esposti utilizzando appositi codici. Nelle tabelle che seguono vengono indicati, a titolo di esempio, i codici di più frequente utilizzo.

Tipo di documento		
TD01	Fattura	
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	
TD04	Nota di Credito	
TD05	Nota di Debito	
TD06	Parcella	
TD20	Autofattura	

Natura dell'operazione (in caso di inapplicabilità dell'Iva)		
N1	escluse ex art.15	
N2	non soggette	
N3	non imponibili	
N4	esenti	
N5	regime del margine; IVA non esposta in fattura	
N6	inversione contabile	



	Dati relativi al regime fiscale del cedente/prestatore
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi
RF11	Agenzie di viaggi e turismo
RF12	Agriturismo
RF13	Vendite a domicilio
RF14	Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
RF16	IVA per cassa P.A.
RF17	IVA per cassa
RF18	Altro
RF19	Forfetari

Modalità di pagamento		
MP01	contanti	
MP02	assegno	
MP03	assegno circolare	
MP05	bonifico	
MP09	RID	
MP12	Riba	
MP13	MAV	
MP19	SEPA Direct Debit	



Tipo di ritenuta		
RT01	Ritenuta persone fisiche	
RT02	Ritenuta persone giuridiche	

Tipo di Cassa previdenziale del prestatore		
TC01	Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali	
TC02	Cassa Previdenza Dottori Commercialisti	
TC05	Cassa Nazionale del Notariato	
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti TC06 Commerciali		
Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio TC07 (ENASARCO)		
TC22	INPS	

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono contenere il relativo importo (2,00 euro per le operazioni esenti o fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro) e l'annotazione "assolvimento del bollo con modalità virtuale ex DM 17.6.2014". L'imposta verrà poi versata cumulativamente con cadenza trimestrale.

Contrariamente a quanto previsto per la fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, nella fatturazione fra privati non è obbligatoria l'apposizione della firma digitale, che tuttavia risulta consigliabile in quanto garantisce sicurezza, integrità e immodificabilità del file, nonché la sua riconducibilità all'autore, attribuendo allo stesso efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 del codice civile.

Le fatture nei confronti di consumatori finali e di altri soggetti non dotati di partita IVA devono essere comunque emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, che le rende disponibili nel cassetto fiscale del destinatario, ma una copia analogica della fattura deve essere direttamente consegnata al cliente.

Per agevolare gli operatori nella fase di adeguamento tecnologico richiesto dall'avvio del nuovo processo, il legislatore è anche intervenuto sui termini di emissione della fattura. Dopo un periodo transitorio coincidente con il primo semestre 2019, in cui sono rimasti



invariati i termini per la fatturazione ma è stato eliminato o fortemente mitigato il regime sanzionatorio previsto in caso di ritardo, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6 del DPR 633/72. Restano invariati i termini per la fatturazione differita.

Si ricorda infine che la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, a condizione che l'invio abbia come esito la consegna o messa a disposizione del destinatario. In caso di scarto è necessario riemettere la fattura.

La ricezione della fattura

Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al destinatario (o al suo intermediario incaricato) utilizzando l'indirizzo telematico da questi prescelto (PEC o canale di trasmissione identificato attraverso un "codice destinatario" composto da una stringa alfanumerica di 7 caratteri).

Il contribuente ha la possibilità di registrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico, che viene associato alla propria partita Iva. In tal caso il Sistema di Interscambio recapita sempre le fatture all'indirizzo registrato, indipendentemente da quanto indicato sulla fattura stessa dal fornitore. A seguito della registrazione è possibile generare un QR-Code (codice a barre bidimensionale), contenente i dati anagrafici, il numero di partita Iva e l'indirizzo telematico.

In assenza di registrazione (facoltativa, ma consigliabile), l'operatore deve comunicare al fornitore la propria PEC o il codice destinatario, al fine di poter ricevere la fattura.

Qualora l'indirizzo telematico non venga né registrato né comunicato al fornitore, il recapito della fattura risulta impossibile.

Poiché l'indicazione della PEC o del codice destinatario è un elemento obbligatorio della fattura elettronica, il fornitore che non abbia avuto alcuna comunicazione dal cliente, al fine di evitare lo scarto della fattura, deve indicare un codice destinatario convenzionale costituito da una stringa composta da 7 zeri ("0000000"). In tal caso la fattura supera i controlli del Sistema di interscambio e, se l'indirizzo non risulta registrato, l'emittente riceve una notifica di "impossibilità di recapito", a seguito della quale deve informare il cliente che la fattura è a disposizione nella sua area riservata. Conseguentemente il destinatario potrà recuperare la fattura soltanto accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi" nel proprio cassetto fiscale.



Si sottolinea che la fattura elettronica non può in alcun modo essere sostituita da una copia analogica o informatica. Pertanto l'Iva risulta detraibile solo a seguito di ricezione della fattura elettronica o della sua presa visione nell'area riservata.

In conseguenza del carattere immateriale della fattura elettronica è venuto meno l'obbligo di attribuzione e di registrazione del numero di protocollo delle fatture di acquisto.

Conservazione digitale delle fatture

Le fatture emesse e ricevute in formato elettronico sono soggette all'obbligo di conservazione sostitutiva secondo i principi dell'art. 3 del DM 17.6.2014 e nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

La procedura comporta l'apposizione della firma digitale e della marca temporale del Responsabile della conservazione sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I provider dei software gestionali offrono generalmente un servizio integrato di fatturazione, trasmissione e conservazione sostitutiva. In alternativa il contribuente può provvedere autonomamente o avvalersi del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Misure di semplificazione connesse all'introduzione dell'obbligo

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto nell'ordinamento con il dichiarato intento di rendere disponibile per l'Amministrazione finanziaria un più ampio patrimonio informativo, in grado di incrementare il gettito tributario attraverso una più intensa attività di controllo.

A fronte dei maggiori oneri finanziari e amministrativi gravanti sui contribuenti in relazione all'implementazione delle nuove procedure, va rilevato che la fatturazione comporta anche indubbi vantaggi per le imprese in termini di:

- risparmio dei costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti;
- automatizzazione della contabilizzazione delle fatture attive e passive (in quanto i sistemi gestionali sono in grado di importare direttamente i dati esposti in formato XML, riducendo i tempi di elaborazione e le possibilità di errore);
- trasparenza nei rapporti commerciali fra gli operatori.



Inoltre sono state previste alcune norme agevolative e di semplificazione, di cui si dà conto di seguito.

Riduzione dei termini di accertamento

Per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro (circostanza da evidenziare nella dichiarazione dei redditi), è disposta la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini lva e imposte dirette.

Semplificazioni contabili

È previsto l'esonero dalla tenuta dei registri IVA per artisti, professionisti e imprese in contabilità semplificata che si avvarranno dei seguenti servizi che verranno prossimamente messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- elementi per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- bozza della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi;
- bozze dei modelli F24 di versamento, recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Abolizione dello "Spesometro"

Dal 1° gennaio 2019 è stato abrogato l'obbligo di trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. "Spesometro"), reso ridondante dal fatto i dati transitano attraverso il Sistema di Interscambio e sono dunque già a disposizione dell'Amministrazione.

Tuttavia, poiché le operazioni con controparti non stabilite in Italia sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, è stato introdotto l'obbligo di trasmettere mensilmente la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "Esterometro").

Sono escluse dalla comunicazione:

- le fatture emesse nei confronti di operatori non stabiliti in Italia, qualora siano facoltativamente emesse in formato elettronico e transitino attraverso il Sistema di Interscambio:
- le operazioni documentate attraverso bollette doganali (in quanto i relativi dati sono già noti all'Amministrazione).

La trasmissione telematica dei corrispettivi

La materia della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto è stata oggetto di numerosi interventi legislativi negli ultimi anni.



Un regime opzionale di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri era già stato previsto dalla L. 311/2004 per le imprese della grande distribuzione organizzata, al fine di usufruire dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale. A decorrere dal periodo d'imposta 2017, la medesima facoltà di opzione era poi stata estesa a tutti gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, a fronte di alcune semplificazioni ai fini IVA. A latere del regime opzionale, era stato però introdotto un obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, con decorrenze scaglionate nel 2017 e nel 2018, per i gestori di distributori automatici e di distributori di benzina e gasolio ad elevata automazione.

Questa articolata disciplina è destinata ad essere completamente superata in quanto - per effetto della modifica apportata all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 dall'art. 17 del D.L. 119/2018 - viene ora generalizzato l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR n. 633/1972.

Decorrenza

La decorrenza dell'obbligo è scaglionata come segue:

- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari IVA superiore a 400.000,00 euro;
- dal 1° gennaio 2020, per i soggetti con volume d'affari IVA non superiore a 400.000,00 euro.

Esoneri

Un apposito Decreto Dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate di futura emanazione potrà prevedere casi di esonero dall'obbligo, per particolari settori merceologici e aree geografiche (in considerazione delle condizioni di connessione alla rete internet necessarie a garantire l'invio dei dati).

Infine, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio le farmacie, gli ottici, i commercianti di articoli sanitari, ecc.), possono adempiere all'obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

Aspetti tecnici e procedurali

Per assolvere l'adempimento gli operatori devono dotarsi di appositi "Registratori telematici", costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.



Dal punto di vista operativo si possono utilizzare i classici misuratori fiscali con un'interfaccia "dati" per l'invio all'Agenzia delle Entrate, oppure un apposito software gestionale collegato ad un registratore di cassa predisposto all'invio. Laddove sia tecnicamente possibile, è ammesso l'adattamento dei registratori di cassa già in uso per trasformarli in registratori telematici.

Sia l'installazione delle nuove apparecchiature che l'adattamento delle vecchie richiedono l'intervento di uno dei tecnici abilitati dall'Agenzia delle Entrate, individuabili nell'apposito elenco pubblicato dalla stessa sul proprio sito web. A seguito dell'attivazione, il registratore viene censito e reso identificabile mediante l'attribuzione di un QRcode.

Sotto il profilo procedurale, in occasione della chiusura giornaliera l'apparecchio autonomamente elabora i dati dei corrispettivi preventivamente memorizzati, predispone e sigilla elettronicamente un file XML contenente i dati e li trasmette all'Agenzia delle Entrate in modo sicuro, garantendo autenticità e integrità del contenuto del file stesso.

I dati trasmessi vengono poi messi a disposizione del soggetto passivo titolare dell'apparecchio, ovvero di un suo delegato, mediante apposita area riservata sul sito web dell'Agenzia (nel portale "Fatture e corrispettivi").

A parziale compensazione degli oneri gravanti sugli operatori, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con gli altri debiti tributari mediante il modello F24 (con il codice tributo "6899"), nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura di acquisto e al pagamento effettuato con mezzi tracciabili. Il credito d'imposta è di ammontare pari al 50% della spesa sostenuta per ogni strumento, con un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ed eventualmente in quelle successive, fino a quando se ne conclude l'utilizzo).

Misure di semplificazione

Per espressa previsione normativa, la memorizzazione e trasmissione giornaliera dei dati sostituiscono:

- l'obbligo di certificazione fiscale, per cui l'esercente non è più tenuto a emettere scontrino o ricevuta fiscale;
- l'obbligo di registrazione sul registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72).



Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. In tal caso, salve le ipotesi di esonero o divieto, la fattura deve essere emessa in formato elettronico.

Per documentare le operazioni, anche ai fini commerciali, l'esercente rilascia il c.d. "documento commerciale di vendita o prestazione".

Il documento commerciale

I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi del DM 7.12.2016, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.

Il documento ha la funzione di certificare l'acquisto al fine dell'esercizio del diritto di garanzia.

Il documento commerciale viene emesso mediante i registratori telematici su supporto cartaceo o, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica.

Il documento deve contenere:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Su richiesta del cliente, il documento deve riportare anche il codice fiscale o la partita IVA dell'acquirente, così da assumere validità anche ai fini fiscali. In tal caso esso costituisce titolo valido al fine della deduzione o della detrazione delle spese rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

